

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:

FALLIMENTO SOCIETÀ

Contro

BANCA

Oggetto: Contratti bancari;

MOTIVI DELLA DECISIONE

IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA

La SOCIETÀ operava nel settore alberghiero e della ristorazione, con azienda ubicata a OMISSIS, prima della pronuncia del suo fallimento con sentenza n. OMISSIS emessa dal Tribunale di Taranto il 22.06.2015.

Quando era ancora in bonis stipulava con Banca due contratti di finanziamento per far fronte alle esigenze di ampliamento della struttura alberghiera:

- 1) contratto di mutuo OMISSIS di € 3.500.000.000 (doc. 4, fascicolo di parte);
- 2) contratto di mutuo OMISSIS di € 2.500.000.000 (doc. 5, fascicolo di parte).

Entrambi i mutui erano collegati al conto corrente ordinario n. OMISSIS intrattenuto presso la Filiale di OMISSIS di BANCA (come da estratti conto dal 30.06.2002 al 31.12.2005, doc. 6, fascicolo di parte).

Dopo la loro sottoscrizione, si aggiungeva in citazione, la BANCA, filiale di OMISSIS, prospettava alla società attrice la sottoscrizione di un contratto derivato di Interest Rate Swap, allo scopo di proteggere i mutui sottoscritti dalle oscillazioni dei tassi d'interesse, con la rassicurazione di poterne trarne cospicui utili.

Sulla base delle garanzie prospettate dalla BANCA, in data 31.10.2001 venivano sottoscritti i seguenti contratti:

- 1) contratto per operazioni su strumenti finanziari derivati Interest Rate Swap – OMISSIS (doc. 7, fascicolo di parte);
- 2) contratto per operazioni su strumenti finanziari derivati “Interest Rate Swap”, OMISSIS (doc. 8, fascicolo di parte).

Nonostante le rassicurazioni date dalla banca nella fase precontrattuale, per effetto delle suddette operazioni finanziarie la società finiva con il subire notevoli perdite.

Sentenza, Tribunale di Taranto, Giudice Claudio Casarano, n. 2856 del 18 novembre 2019

Da qui una prima azione proposta dalla società quando era ancora in bonis, con atto di citazione notificato in data 24.10.2011 alla BANCA innanzi al Tribunale di Taranto (Rg. OMISSIS, G.U. dott. Casarano), tesa ad ottenere la pronuncia di nullità e/o l'annullabilità dei contratti SWAP-IRS, con i conseguenti effetti restitutori oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Dichiarato il fallimento di SOCIETÀ, si precisava in citazione, in virtù di più approfondita disamina della questione, si decideva di abbandonare il giudizio pendente e nello stesso tempo si dava incarico ad un consulente per approfondire meglio la vicenda.

Successivamente, espletata la consulenza di parte (doc. 15, fascicolo di parte), si optava per la riproposizione della stessa domanda con un nuovo atto di citazione, introduttivo di questo giudizio, e della causa veniva investito lo stesso giudice che aveva trattato la precedente causa estintasi.

Molteplici, a dire della difesa istante, erano le invalidità dei due suddetti contratti finanziari individuate nel nuovo atto di citazione:

“1) In via principale: dichiarare la nullità dei contratti derivati, come meglio descritti nella premessa narrativa del presente atto, in virtù della mancata sottoscrizione del contratto quadro così come previsto dall'art. 23, commi 1 e 3, T.U.F. e dall'art. 30 del Regolamento Consob 11522/1998;

2) In subordine: dichiarare la nullità dei contratti derivati, come meglio descritti nella premessa narrativa del presente atto, per difetto di causa in forza del combinato disposto degli artt. 1418 e 1325 c.c., data la pressoché totale assenza di alea nei confronti della Banca rispetto alla natura del contratto e stante la inutilità di strumenti c.d. “di copertura” a fronte di una superiore esposizione debitoria della attrice; nonché per violazione dell'art. 1322 c.c., in quanto l'autonomia contrattuale delle parti non può spingersi fino a realizzare contratti non diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico; nonché, per violazione dell'art. 117 n. 1 e n. 3 del d.lgs. 385/1993.

3) In subordine: dichiarare l'annullamento per dolo e per violazione del dettato dell'art. 1175 c.c. dei contratti derivati, come meglio descritti nella premessa narrativa del presente atto, vista la totale assenza di ogni prospettazione e informazione circa i rischi dei contratti proposti, in violazione del combinato degli artt. 1337, 1427 e 1439 c.c., nonché in violazione del combinato dell'art. 1176 c.c. e dell'art. 21 lett. a) del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, o, alternativamente, dichiarare l'annullamento per dolo dei contratti derivati, come meglio descritti nella premessa narrativa del presente atto, il cui consenso è stato carpito con dolo ex artt. 1427 e 1428 c.c.

4) In ogni caso, condannare Banca al pagamento in favore del Fallimento della somma di € 172.186,36, o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, il tutto maggiorato di interessi, frutti civili e rivalutazione, dal giorno di ciascun addebito, per i titoli tutti dedotti in narrativa;

LA DIFESA DELLA BANCA

La BANCA costituendosi contestava il fondamento della domanda ed escludeva la ricorrenza delle dedotte invalidità: “Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche incidentale, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - In via preliminare, dichiarare inammissibili le domande avversarie per carenza d'interesse ad agire, non essendo specificamente; - in via preliminare di merito, dichiarare prescritte tutte le azioni di annullamento dei contratti in causa formulate al capo 3 delle conclusioni della citazione, così come, nella denegata ipotesi si ritenessero proposte dall'attore, tutte le azioni di responsabilità e di risarcimento del danno, contrattuale ed extra contrattuale; nel merito, in via principale, rigettate le istanze istruttorie avversarie perché esplorative, generiche ed irrilevanti,

Sentenza, Tribunale di Taranto, Giudice Claudio Casarano, n. 2856 del 18 novembre 2019

respingere in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande formulate dall'attore contro BANCA s.p.a. Con vittoria di spese e compenso di causa”.

IL PROCESSO

All'udienza di prima comparizione venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..

Con ordinanza ex art. 185 bis veniva formulata una seconda proposta conciliativa, posto che la prima era inficiata da un errore di calcolo: “rilevato che in effetti nella perizia della dott.ssa OMISSIS, nel rispondere al quesito n. 3, così quantificava gli addebiti operati dalla Banca sul conto corrente del correntista: relativamente al contratto Interest Rate Swap n. OMISSIS meno €62781,78 ; per analogo contratto n. OMISSIS, meno € 97.733,26 [...] Non solo, ma il CTU aggiungeva che i contratti non producevano differenziali a favore del Cliente. Come dire che se dovesse essere accertata la nullità del contratto parrebbero proprio questi gli indebiti da ripetere in favore del correntista e non quelli di misura molto inferiore di cui all'ordinanza ex art. 185bis c.p.c. [...] Pertanto formula alle parti la seguente proposta conciliativa di € 160.515,04 da riconoscersi in favore del Fallimento attore...”.

Il tentativo di conciliazione non riusciva e ritenuta superflua la prova testimoniale, all'udienza del 03-07-2019 la causa veniva riservata per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

L'INDIVIDUAZIONE DELLA NATURA DEI CONTRATTI FINANZIARI: 1) L'OGGETTO DEL CONTRATTO: IL MECCANISMO CONTRATTUALE DI REGOLAMENTAZIONE DEI POSSIBILI VANTAGGI RECIPROCI

I due contratti IRS (Interest Rate Swap), venivano stipulati in data 31.10-2001 ed avevano una durata che per il primo andava dal 31-12-2001 al 31-12-2008(il n. OMISSIS), invece per l'altro dal 31-12-2001 al 30-06-2009.

La SOCIETA' avrebbe dovuto versare alla banca somme per ogni scadenza semestrale, calcolate su capitali c.d. nozionali decrescenti in ragione di un tasso fisso del 4,40%, per il primo contratto, in ragione del 4,45% invece per il secondo (c.d. contratti over the counter ossia negoziati sui mercati non regolamentati e del tipo amortizing, ovvero con valore nozionale via via decrescente)

Viceversa la banca avrebbe dovuto versare alla società stipulante, alle medesime scadenze semestrali, somme determinate moltiplicando questa volta il tasso variabile parametrato all'Euribor a sei mesi (l'incognita dell'operazione), sempre con riferimento agli stessi capitali nozionali prefissati.

Per comprendere l'operazione riesce utile una concreta esemplificazione: per il primo contratto, la somma che la predetta società avrebbe potuto percepire alla scadenza del 28-06-2002 si otteneva rapportando il tasso fisso del 4,40% al nozionale di euro 994.903,00 (mentre per l'altro contratto si rapportava il tasso fisso del 4,45% su nozionale di euro 1.436.073,00); l'incognita invece era rappresentata dall'entità della somma che avrebbe dovuto essere percepita dalla banca, posto che si trattava di un tasso euribor semestrale variabile (c.d. fixed to floating).

Avendo i due potenziali contrapposti crediti la stessa scadenza, l'accredito o l'addebito a favore della società del differenziale finiva con il dipendere dall'entità del tasso euribor futuro non conosciuto ex ante: se questo fosse stato superiore al tasso fisso del 4,40 %, per esempio, la differenza tra i due valori contrapposti avrebbe comportato l'accredito della differenza in

Sentenza, Tribunale di Taranto, Giudice Claudio Casarano, n. 2856 del 18 novembre 2019

favore della società. In caso contrario vi sarebbe stato un addebito per la società e la banca ne avrebbe tratto un vantaggio.

2) IL PROFILO CAUSALE: LA GARANZIA DELLA FINALITÀ DI COPERTURA DI CUI ALLA COMUNICAZIONE CONSOB N. OMISSIS – LA SUA ASSENZA IN CONCRETO

I contratti in parola sono definiti derivati proprio perché traggono la loro scaturigine in preesistenti contratti e passività conseguenti incidenti nel tempo sul patrimonio dello stipulante; essi devono quindi garantire la congruità o copertura: se si tratta di mutui preesistenti devono garantire la copertura di cui si fa parola nella comunicazione Consob OMISSIS: "...Si osserva preliminarmente che la Commissione ha già avuto modo di definire in generale le caratteristiche che un'operazione su strumenti finanziari deve possedere per essere considerata "di copertura".

In particolare, nell'allegato tecnico della Comunicazione n. OMISSIS del 6 agosto 1998, contenente criteri per il calcolo della leva finanziaria nell'ambito del servizio di gestione individuale di patrimoni, paragrafo 5, si chiarisce che un'operazione può essere considerata "di copertura" quando: a) sia esplicitamente posta in essere per ridurre la rischiosità di base; b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso d'interesse, tipologia etc.) dell'oggetto della copertura e dello strumento finanziario utilizzato a tal fine; c) le condizioni di cui ai punti precedenti risultino documentate da evidenze interne degli intermediari e siano approvate, anche in via generale con riguardo ad operazioni aventi caratteristiche ricorrenti, dalla funzione di controllo interno.

La finalità di questi derivati, in altri termini, avrebbe dovuto risiedere nel contenere, quantomeno, le passività che per effetto dell'andamento dei tassi variabili dei mutui preesistenti avrebbe potuto patire la società e l'impresa ad essa facente capo: se il tasso variabile di grossi mutui è destinato ad aumentare nel tempo, potrebbe riuscire utile per l'impresa mutuataria contenere questo rischio utilizzando un derivato del tipo di quello in esame, sempre che sia congegnato in modo da garantire, sebbene in astratto, un siffatto risultato.

E questa era proprio la funzione dei derivati enunciata nella lettera dei due contratti (art. 16, co. I). Solo che esaminando i contratti e gli atti acquisiti non emerge questo collegamento con preesistenti mutui: la lettera dei due contratti finanziari è generica parlando di ragioni di debito credito preesistenti (vedi anche pagina 13 e 14 della relazione CTU dott.ssa OMISSIS svolta nel precedente procedimento estintosi e richiamato in citazione).

Né allo scopo possono essere sufficienti le allegazioni di parte convenuta, nelle quali peraltro si riscontra pure una incongruenza tra i nozionali e i capitali dei mutui semplicemente allegati; senza contare come si dirà più avanti che non emerge neanche un minimo di raccordo tra il testo contrattuale scritto dei derivati ed i mutui da prendere in considerazione, posto che sono risultati anche altri mutui stipulati dalle parti, oltre ai due dedotti in citazione (vedi CTU sul punto).

Si dirà poi più avanti della regola probatoria in materia.

3) MANCANZA DI INFORMAZIONE EX ART. 28, 30 E 31 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. OMISSIS DEL 1 LUGLIO 1998, DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI

Sentenza, Tribunale di Taranto, Giudice Claudio Casarano, n. 2856 del 18 novembre 2019

Meno che mai emerge l'esistenza di una istruttoria – prescritta dal TUF e dalla normativa Consob di attuazione - tesa a far conoscere per iscritto alla società stipulante il senso dell'operazione finanziaria, avuto riguardo sia al meccanismo di operatività del differenziale sia il collegamento con i mutui preesistenti.

Di contro c'è solo la dichiarazione rilasciata dalla società ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Consob OMISSIS del 1998 con la quale essa si dichiarava operatore qualificato.

Ma pensare che questa dichiarazione lapidaria e di stile possa trasformare il titolare di una impresa alberghiera in un esperto in materia di derivati, tanto da essere equiparato ai professionisti di settore di cui fa parola l'art. 31 citato nella parte in cui ne fa un'elencazione tassativa, significa porsi fuori della realtà.

In ogni caso - come si vedrà più avanti quando si tratterà di valutare se ex art. 1322 c.c. i contratti in esame meritano tutela - si giungerà alla conclusione che per il contenuto complessivo dei due derivati, se la società stipulante fosse stata davvero un professionista del settore, mai li avrebbe stipulati.

4) LE ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI VESSATORIE PER IL CLIENTE

Per tutta la durata del rapporto era escluso il diritto per la società di recedere dai contratti, la cessione del contratto e finanche la risoluzione per eccessiva onerosità.

5) LA MANCATA EQUITÀ: IL C.D. MARK TO MARKED

Allo scopo di garantire l'alea propria dei contratti finanziari in parola, la normativa Consob (allegato 3 al regolamento Consob n. OMISSIS, par 4 della parte B) impone che alla data di conclusione del contratto il valore di uno swap deve essere sempre pari a zero; in altri termini la potenziale somma a credito del cliente ottenuta moltiplicando il tasso fisso previsto per il capitale di riferimento (c.d. valore nozionale) deve essere equivalente a quello potenzialmente ottenibile dalla banca: se scommessa deve essere, quantomeno deve essere garantita la parità nelle condizioni di partenza.

Non solo ma in caso contrario, questo differenziale a svantaggio dello stipulante deve essere neutralizzato con l'accredito della somma necessaria da parte della banca: c.d. Up-front. Nel caso in esame i valori in parola al momento della stipula erano già negativi per la società: euro 11.416,09 per il primo contratto swap, euro 17.070,96 per il secondo; né risulta il pagamento della differenza.

6) LA VERIFICA DELLA RICORRENZA DELL'ALEA: SBILANCIAMENTO DELL'ANDAMENTO DEI TASSI EURIBOR A VANTAGGIO DELLA BANCA – LA VALUTAZIONE È EX ANTE

Come evidenziava il CTU a pagina 38 del suo elaborato, sulla base degli indicatori già disponibili alla data di stipulazione dei contratti in esame, emergeva che ci sarebbe stato un trend al ribasso dei tassi a breve, evidentemente favorevole alla banca.

E' vero che, aggiungeva il CTU, solo a metà circa della vita degli swap, dopo tre anni e mezzo circa dalla stipula, l'andamento dei tassi euribor sarebbe stato tale – sempre secondo le proiezioni, ex ante - da permettere il conseguimento potenziale di vantaggi per la società attrice; è pur vero però che l'ammontare di questi vantaggi sarebbero stati fortemente contenuti, dal momento che il c.d. nozionale, ossia il capitale al quale alle varie scadenze rapportare il tasso, aveva un andamento fortemente decrescente: ad esempio il nozionale delle prime due scadenze era pari a più di euro 994.903,00, mentre a metà del periodo era di euro

Sentenza, Tribunale di Taranto, Giudice Claudio Casarano, n. 2856 del 18 novembre 2019

497.451,50 per decrescere ulteriormente e più sensibilmente nel periodo successivo (e si veda la tabella a pagina 12 della perizia).

IL RECESSO ANTICIPATO ED I COSTI ADDEBITATI ALLA SOCIETÀ

L'andamento poi, ex post, dei tassi riusciva sfavorevole per la società, tanto che l'importo dei vari differenziali addebitati alla società fino allo scioglimento contrattuale del 2006 era pari ad euro 62.781,78 per il primo swap ed euro 97.733,26 per il secondo. Si tratta peraltro di valori che secondo il CTU sarebbe stati pure calcolati, per errore, in eccesso.

I derivati in parola non hanno mai prodotto differenziali a favore della società e non li avrebbero prodotti neanche se i contratti fossero giunti a naturale scadenza.

Su richiesta della società, infatti, la banca consentiva lo scioglimento dei contratti alla data del 31-12-2005, addebitando però come costi euro 9.500,00 per lo swap IRS OMISSIS ed euro 16.500,00 per l'altro (tanto sebbene non fosse stata prevista la facoltà di recesso, né, coerentemente, predeterminate le penali comminate).

GIUDIZIO NEGATIVO CIRCA LA RICORRENZA NEI DERIVATI IN ESAME, TRATTANDOSI DI CONTRATTI ATIPICI, DI UN INTERESSE MERITEVOLE DI TUTELA EX ART. 1322, II CO. C.C.

Se si esaminano le clausole contrattuali e le altre caratteristiche degli swap in parola, di cui si è fatto parola nei paragrafi precedenti, il giudizio sulla ricorrenza di una causa meritevole di tutela ex art. 1322, II co., c.c., deve essere giocoforza negativo; con la conseguenza che i contratti dedotti in giudizio devono dichiararsi nulli e quindi suscettibili di essere ripetute le somme versate dalla società attrice nei confronti della banca convenuta in virtù della loro esecuzione.

Come sopra si è già sottolineato tutte le clausole del contratto depongono per l'assenza di un interesse meritevole di tutela, anche perché non venivano rispettate le prescrizioni normative in tema di T.U.F. e soprattutto il suo regolamento di attuazione Consob e la direttiva in tema di derivati.

I contratti derivati in esame scontavano in primo luogo l'assenza di collegamento con i precedenti mutui, ad onta delle prescrizioni imposte in materia dalla normativa di settore citata per questo tipo di contratto, ed in particolare quelle norme sopra ricordate, al paragrafo sub n. 2), in tema di copertura del rischio derivanti da passività di mutui preesistenti stipulati dalla parte debole che va a stipulare il genere di swap in parola.

E si tratta di collegamento che doveva emergere già dal testo dello swap, posto che tutto il regolamento contrattuale deve essere consacrato nel documento contrattuale, richiedendo il TUF in materia la forma scritta ad substantiam; l'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 così recita: "I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti...".

Di più! Pur dichiarandosi nel derivato, per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, l'intento di stipulare un derivato di copertura di preesistenti mutui, in realtà non solo non ne integravano il contenuto imposto dalla normativa secondaria di settore (una sorta di tipicità derivante da normativa secondaria autorizzata dalla fonte primaria della legge, ossia dal TUF), ma finivano con il rivelarsi poco aleatori per il forte sbilanciamento a favore dell'intermediario bancario.

Sentenza, Tribunale di Taranto, Giudice Claudio Casarano, n. 2856 del 18 novembre 2019

Pur essendovi al momento della stipula del contratto uno svantaggio economico tra il tasso fisso imposto al cliente e quello variabile appannaggio della intermediaria, non veniva azzerato con il pagamento della differenza: l'alea veniva così minata ab origine.

Non solo ma anche l'ipotetico andamento dei tassi euribor era preventivabile, già al momento della stipula, come decrescente, come sopra si è sottolineato; tenendo poi conto dell'andamento decrescente del capitale di riferimento al quale rapportare il tasso (c.d. valore nozionale), pur in presenza di un aumento futuro del tasso variabile a favore della società stipulante, l'ipotetico vantaggio per la società sarebbe stato fortemente contenuto ad arte (vedi paragrafo sopra il paragrafo 6).

A completare il quadro del delinarsi di un vero e proprio contratto capestro fatto stipulare alla società attrice, il regolamento negoziale escludeva non solo il recesso e la cessione, ma anche la risoluzione guarda caso per eccessiva onerosità; come dire che la esclusione di quest'ultimo rimedio tradiva pure la consapevolezza da parte del solo intermediario che l'andamento dei tassi sarebbe stato svantaggioso per la società stipulante.

In altri termini vuoi perché lo swap non si atteneva alle prescrizioni normative secondarie attuative del TUF, vuoi per le clausole capestro in concreto predisposte dall'intermediaria, la causa atipica dei derivati in parola ex art. 1322 c.c. non può trovare protezione da parte dell'ordinamento.

PRECISAZIONI IN TEMA DI REGOLA PROBATORIA E DI INDIVIDUAZIONE DELLA SANZIONE EX ART. 1322 C.C.

Come sopra accennato l'esame dei documenti contrattuali, supportato dall'ausilio tecnico dell'esperto, utile per comprendere il senso delle clausole e dell'operazione nel suo complesso, oltre che le emergenze contabili non contestate specificatamente dalla convenuta, permetteva di raggruppare i risultati probatori sopra delineati.

Si è infatti trattata di un'operazione di interpretazione delle clausole contrattuali secondo i criteri ex art. 1362 e ss. c.c., in primo luogo.

In secondo luogo la normativa di settore è stata utilizzata per rinvenire ulteriori parametri qualificati, utili per giudicare se il singolo contratto derivato in esame fosse o meno meritevole di tutela ex art. 1322, II co., c.c.-

Come emerge ora evidente non era tanto l'assenza di stipula di un contratto quadro e quindi la conseguente nullità ex art. 23 del TUF ad essere in gioco, rilevando queste ultime quando si devono stipulare futuri investimenti, c.d. contratto normativo: sulle prime infatti oltre che le parti anche il giudice sembrava orientato alla possibile applicazione di questa norma.

La nullità, viceversa, era per così dire piuttosto sostanziale, nel senso che per come consegnati i derivati dedotti in giudizio difettavano di una causa in concreto meritevole di tutela ex art. 1322, II co., c.c..

LA RIPETIZIONE DELL'INDEBITO CHE SORGE PER EFFETTO DELLA PRONUNZIA DI NULLITÀ

Alla pronunzia di nullità segue la restituzione delle somme versate in esecuzione del contratto e cioè, in primo luogo le somme versate a titolo di differenziali alle varie scadenze contrattuali prima della risoluzione anticipata dei derivati: euro 62.781,78 + 97.733,26 = 160.515,04.

Sentenza, Tribunale di Taranto, Giudice Claudio Casarano, n. 2856 del 18 novembre 2019

In secondo luogo le commissioni per scioglimento anticipato dei contratti, ossia euro 9.500,00 + 16.500,00.

Tuttavia per il rispetto della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunziato la condanna dovrà essere limitata ad euro 172.186,36, oltre i soli interessi dalla notifica della prima citazione, ossia dal 24-10-2011.

Le spese seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come da dispositivo, anche tenuto conto dell'effettiva attività svolta.

P.Q.M.

Decidendo sulle domande proposte, con atto di citazione regolarmente notificato, dal Fallimento SOCIETA', nei confronti della Banca, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

Dichiara la nullità dei due contratti derivati dedotti in giudizio;

Condanna la banca convenuta al pagamento in favore del fallimento della somma di euro 172.186,36, oltre interessi dal 24-10-2011;

Condanna la banca convenuta al pagamento delle spese del giudizio sopportate dalla parte attrice, che si liquidano, in suo favore, in euro 569,40 per esborsi ed euro 10.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.

TARANTO, 15-11-2019

Il Giudice
dott. Claudio Casarano

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*